

CAMERA DEI DEPUTATI N. 641

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ILLUMINATI

Presentata il 22 ottobre 1963

Disposizione integrativa dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore del personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, dispone la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti. Le categorie dei docenti aventi diritto all'ammissione nei suddetti ruoli sono:

a) insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria statale o pareggiata;

b) personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione;

c) insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali;

d) assistenti universitari.

Gli appartenenti alle predette categorie, in possesso di idoneità o sette decimi dei voti riportati in un concorso-esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, possono chiedere di essere nominati nei ruoli di quelle categorie per le quali posseggono l'idoneità o i sette decimi.

Giacché le cattedre degli istituti delle scuole secondarie sono poche e i richiedenti

moltissimi, la stessa legge 28 luglio 1961, n. 831, per venire incontro alla sistemazione di tanti aspiranti, ha previsto nelle norme dettate dall'articolo 12 la loro utilizzazione nelle scuole medie inferiori.

Tra le categorie menzionate nel cennato articolo 12 (insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, nonché insegnanti di ruolo nelle scuole elementari statali) non figura il personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione, per cui tale personale non può avvalersi dei benefici previsti per gli altri docenti.

Ad evitare una così palese ingiustizia — certamente non voluta dal legislatore — nei riguardi di una categoria che, peraltro, ai sensi della legge 1° agosto 1960, n. 853, è stata equiparata per carriera e trattamento economico al personale della scuola, il sottoscritto si onora di sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e per gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, sono estesi al personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione.